



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 8 del 11/03/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Commercio e polizia amministrativa

Dirigente/Responsabile: Dott. Marcello Garau

Oggetto: **Misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19 fino al 3 aprile 2020 -**

IL SINDACO

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ha emanato, in data 09/03/2020, un nuovo testo normativo contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

TENUTO CONTO che il sopra citato DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020, integra e sostituisce in parte il DPCM 8 marzo 2020 e introduce nuove prescrizioni da adottarsi sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO, in particolare, che le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

TENUTO conto della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;

Conformemente a quanto sancito nel DPCM 9 marzo 2020

ORDINA

1. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 06 alle ore 18, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell'attività nel caso di violazione; Le attività di ristorazione e specificatamente le pizzerie e i ristoranti, dalle ore 18 potranno effettuare unicamente preparazione pasti e consegna a domicilio del consumatore, ad opera di dipendenti delle suddette attività, rispettando sempre la distanza non inferiore ad 1 metro tra l'addetto alla consegna e l'acquirente;
2. le attività artigianali quali pizzerie al taglio, gelaterie, etc. possono esercitare dalle ore 06 alle ore 18. Successivamente potrà esercitarsi **ESCLUSIVAMENTE** l'attività d'asporto con consegna a domicilio del consumatore ad opera di dipendenti delle suddette attività, rispettando sempre la distanza non inferiore ad 1 metro tra l'addetto alla consegna e l'acquirente;
3. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali a titolo esemplificativo, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e videolottery, sale bingo, discoteche e locali assimilati quali i circoli privati); nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
4. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri notatori, centri benessere, centri termali, (fatta eccezione per l'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
5. data l'impossibilità di assicurare la distanza di almeno un metro tra coloro che accedono alle aree mercatali sono temporaneamente sospesi i mercati che si svolgono in piazze e negli spazi all'aperto sono dunque sospesi i mercati settimanali del martedì (Largo Sabelli) e del giovedì (piazza Donatori del Sangue) ma in generale tutti i mercati rionali;
6. i matrimoni e le unioni civili possono essere regolarmente celebrati alla sola presenza degli sposi e dei testimoni;
7. l'accompagnamento dei defunti sarà consentito soltanto ai parenti più stretti;

Ai fini della tutela della salute pubblica si **RACCOMANDA**

Ai titolari/gestori degli esercizi commerciali, all'aperto o al chiuso, durante le ore di apertura, di garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; in particolare, l'esercente di attività commerciali dovrà collocare, sia all'ingresso dei locali che in corrispondenza dei punti di consegna e di prelievo dei carrelli per la spesa, dispositivi erogatori di sanificazione a disposizione dei clienti; in assenza dei suddetti dispositivi il personale dipendente dell'esercizio commerciale dovrà assicurare la sanificazione puntuale dei suddetti carrelli.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Gli esercenti sono invitati ad apporre sia all'ingresso che all'interno dei locali i manifesti riportanti le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del DPCM 09/02/2020; sono inoltre tenuti ad apporre avvisi che informino sull'obbligatorietà del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i clienti.

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell'art. 650 c.p.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine, quali organi di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto nel presente provvedimento.

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

- Polizia Locale - SEDE
- Carabinieri - Porto Torres
- Questura – Sassari
- Prefettura - Sassari

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di Porto Torres e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune di Porto Torres.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**